


RELAZIONE DELL'ESPERTO EX ART.2501 SEXIES C.C.
SUL RAPPORTO DI CAMBIO INDICATO NEL
PROGETTO DI FUSIONE TRA
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE
TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI
S.C. A R.L.
E
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE
TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI
NOVARA S.C. A R. L.

Dott. ANDREA CALVI
Via Fratelli Bandiera n.1
13100 Vercelli
Vercelli, 27 Giugno 2022



Sommario

1. L'incarico
2. I soggetti e la prospettata operazione straordinaria
 - 2.1 Le società partecipanti alla fusione
 - 2.2 La prospettata operazione straordinaria
3. Il quadro normativo e le finalità della relazione dell'esperto
 - 3.1 I riferimenti normativi: gli interessi tutelati e gli obblighi imposti all'esperto
 - 3.2 Natura e portata della relazione ex art. 2501 sexies c.c.
4. La documentazione utilizzata per lo svolgimento dell'incarico
5. La metodologia di valutazione per la determinazione del rapporto di cambio
6. Le difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori
7. I risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori
 - 7.1 Determinazione del rapporto di cambio
8. Il lavoro svolto
9. L'adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato e la validità delle stime ottenute
10. Le conclusioni

1. L'incarico

- Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli SCARL con sede in Vercelli (VC) Viale Garibaldi n.96 C.F. e P. IVA 02702400025

- ha nominato quale esperto che, a norma dell'art. 2501 sexies c.c., rediga la Relazione sulla congruità del rapporto del cambio delle quote (di seguito, l'INCARICO) nella prospettata operazione di fusione omogenea tra Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli SCARL con sede in Vercelli (VC) Viale Garibaldi n.96 C.F. e P. IVA 02702400025 e Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara SCARL, con sede in sede in Novara (NO) , PiàZZà Giacomo Matteotti n. 1 C.F. 94031260030 e P. IVA 01679820033 con la costituzione della ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Valsesia Vercelli Novara SCARL, il sottoscritto dott. Andrea Calvi, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vercelli al nr. 76 sez. A, nonché al Registro dei Revisori Contabili al nr. 9.651 pubblicato nella G.U. supplemento nr. 31/bis DM del 21 aprile 1995.

L'illustrazione delle analisi e delle elaborazioni peritali compiute per adempiere all'incarico è strutturata come segue:

- i soggetti e la prospettata operazione straordinaria;
- il richiamo delle disposizioni normative applicabili alla fattispecie e la conseguente finalità della Relazione;
- la documentazione utilizzata per lo svolgimento dell'INCARICO;
- la metodologia di valutazione adottata dagli Amministratori delle società partecipanti alla FUSIONE per la determinazione del rapporto di cambio e le difficoltà affrontate;
- i risultati emersi dalla valutazione degli Amministratori;
- il lavoro svolto in ordine alla verifica dell'adeguatezza delle valutazioni effettuate;
- l'attestazione in ordine a quanto previsto dall'art. 2501 sexies

2. I soggetti e la prospettata operazione straordinaria

2.1 Le società partecipanti alla Fusione

I soggetti partecipanti alla FUSIONE sono i seguenti:

- Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli SCARL con sede con sede in Vercelli (VC) Viale Garibaldi n.96 C.F. e P. IVA 02702400025
- Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara SCARL, con sede in sede in Novara (NO) , Piazza Giacomo Matteotti n. 1 C.F. 94031260030 e P. IVA 01679820033

I soggetti partecipanti alla prospettata operazione straordinaria sono società a capitale per buona parte pubblico

2.2 La prospettata operazione straordinaria

Da un punto di vista giuridico, l'operazione di fusione, espressamente prevista nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Dicembre 2021 della Regione Piemonte, che detiene significative partecipazioni in entrambe le ATL, è necessaria conseguenza del disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ai sensi del quale *"le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente ... un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni ...) predisponendo ... un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, ove si tratti di *"partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro"*.

Da un punto di vista economico e gestionale, l'operazione si prefigge, di garantire una migliore presenza sul territorio delle ATL e di conseguire una maggiore efficienza, realizzando possibili sinergie nella promozione turistica dei territori interessati.

3. Quadro normativo e le finalità della Relazione dell'esperto

3.1 I riferimenti normativi: altri interessi tutelati e all' obblighi imposti all'esperto L'attestazione della congruità del rapporto di cambio fissato dagli ORGANI AMMINISTRATIVI delle società partecipanti alla FUSIONE, destinata alle Assemblee delle due società, viene effettuata al fine di assolvere alle disposizioni di cui all'art. 2501 sexies c.c.

Per delineare correttamente le finalità della presente Relazione, avuto riguardo al contesto normativo nel quale essa si colloca, giova preliminarmente richiamare gli interessi tutelati dalla norma e gli obblighi che la stessa Relazione impone all'esperto per quanto attiene ai contenuti della stessa.

Le norme che disciplinano l'istituto giuridico della fusione societaria delineano un articolato procedimento che, pur considerando come centrale il momento della decisione dell'Assemblea e la dell'attuazione della delibera di fusione, si caratterizza per una serie di atti ordinati in rigorosa progressiva sequenza, per una preventiva e chiara informazione ai soci e ai terzi.

Nell'ambito del procedimento delineato dal Legislatore, la Relazione ex art. 2501 sexies c.c. si colloca nella c.d. fase "pre deliberativo" della fusione, ossia quella fase che segue la redazione del Progetto di fusione e che risulta caratterizzata dalla predisposizione dei documenti strumentali ad una adeguata informazione per la successiva decisione in ordine alla fusione di cui all'art. 2502 c.c.

Quale ulteriore presidio per una corretta informazione a favore dei soci e per una loro consapevole successiva decisione, il processo di valutazione delle società partecipanti alla fusione ed il risultato finale della determinazione del rapporto di cambio devono essere verificati da un esperto indipendente rispetto agli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla fusione.

Le disposizioni di cui all'art. 2501 sexies c.c. relative alla Relazione dell'esperto si inseriscono nell'ambito di un ideale percorso di continuità con quelle dell'articolo precedente, assolvendo ad una funzione integratrice della tutela garantita con le disposizioni di cui all'art. 2501 quinquies c.c. (Relazione dell'Organo Amministrativo).

A seguito della illustrazione e giustificazione da parte degli Organi Amministrativi partecipanti alla fusione del rapporto di cambio, il parere richiesto all'esperto indipendente è finalizzato a porre i soci in condizione di esprimere un parere consapevole e ponderato sulla deliberanda operazione di fusione.

Con riguardo al contenuto della Relazione dell'esperto, precise indicazioni sono rinvenibili direttamente dal disposto dell'art. 2501 sexies c.c.

A norma del citato articolo, infatti, all'esperto è richiesta la redazione di una "relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote" in cui siano indicati:

o "il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi";

o "le eventuali difficoltà di valutazione";

oltre ad "un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato".

Per sua natura, quindi, il parere richiesto all'esperto si pone su un piano diverso rispetto a quello della Relazione dell'Organo Amministrativo.

All'esperto, infatti non è richiesta un'autonoma attività valutativa, ma una verifica indipendente del procedimento di calcolo del rapporto di cambio seguito dagli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla fusione, valutando l'adeguatezza di questo e la corretta applicazione dei metodi di valutazione adottati.

Dei pari, all'esperto non è richiesto di proporre un proprio rapporto di cambio, né tantomeno di entrare nel merito della convenienza economica dell'operazione, bensì di analizzare la ragionevole, motivata e non arbitraria scelta valutativa e metodologica adottata dagli Organi Amministrativi e, dunque, l'adeguatezza dei criteri di valutazione rispetto alle caratteristiche-tipo delle società interessate alla fusione.

In altri termini, la pronuncia di un giudizio di congruità richiede all'esperto di verificare che i criteri applicati dagli Organi Amministrativi ai fini della determinazione del rapporto di cambio adeguato alla situazione reale delle società interessate alla fusione, considerando e soppesando le significatività sia interne che esterne delle società stesse.

3.2 Natura e portata della Relazione ex art. 2501 sexies c. c.

Il presente lavoro si inquadra all'interno della cornice normativa sopra illustrata e *assume* significatività unicamente in tale ambito.

Il processo di analisi illustrato nel prosieguo ha la specifica finalità di attestare la congruità del rapporto di cambio stabilito dagli ORGANI AMMINISTRATIVI delle società partecipanti alla FUSIONE.

A tale fine, la presente Relazione indica la metodologia valutativa seguita dagli ORGANI AMMINISTRATIVI delle società partecipanti alla FUSIONE per la determinazione del rapporto di cambio, e le eventuali difficoltà di valutazione dal medesimo affrontate.

In particolare, essa contiene l'analisi della scrivente sull'adeguatezza del metodo di valutazione adottato, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, oltre che sulla sua concreta applicazione.

Nell'esaminare il *percorso* valutativo seguito dagli ORGANI AMMINISTRATIVI delle società partecipanti alla FUSIONE non è stata effettuata alcuna valutazione economica delle stesse.

Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dagli ORGANI AMMINISTRATIVI delle due società partecipanti alla FUSIONE e va da sé che nessuna utilizzazione parziale dei dati, delle informazioni disponibili, dei giudizi e dei risultati espressi nella presente Relazione potrà assumere significato al di fuori di essa.

4. La documentazione utilizzata per lo svolgimento dell'incarico

In ordine allo svolgimento dell'INCARICO e alla redazione della presente Relazione, lo scrivente si è avvalso delle informazioni e dei dati economici, patrimoniali e finanziari forniti dalle società partecipanti alla FUSIONE.

In particolare, sono stati acquisiti ed analizzati i seguenti documenti:

- Progetto di fusione redatto sensi/dell'art. 2501 ter c.c.
Relazione del Consiglio di Amministrazione di Progetto di fusione redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c
- Situazione Patrimoniale ex art. 2501 quater c.c. di entrambi le società alla data 31 dicembre 2021

5. La metodologia di valutazione per la determinazione del rapporto di cambio

Gli ORGANI AMMINISTRATIVI delle società partecipanti alla FUSIONE, per la determinazione del rapporto di cambio delle quote, tenuto conto della tipologia delle società entrambe senza scopo di lucro, si è basata sulle situazioni patrimoniali predisposte al 31 dicembre 2021 e sul capitale sociale esistente in entrambi le società.

6. Le difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori

Nella Relazione ex art. 2501 quinquies c.c., gli ORGANI AMMINISTRATIVI non fanno menzione a particolari difficoltà incontrate nella valutazione delle società partecipanti alla FUSIONE.

7. I risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori

7.1 Determinazione del rapporto di concambio

Le due Società partecipanti alla fusione hanno la veste giuridica di società consortili a responsabilità limitata e, ai sensi dell'art. 1.4 dei rispettivi Statuti attualmente in vigore, non perseguono scopo di lucro¹.

Tali peculiarità allontanano le ATL dal modello capitalistico tipico invalso per le società di capitali che si prefiggono lo scopo di perseguire utili. In questo contesto, il capitale sociale delle ATL è collegato ad alcuni diritti e doveri:

- diritto di voto in assemblea;
- dovere di versamento dei contributi consortili proporzionati con un moltiplicatore al capitale sociale secondo quanto deliberato annualmente dall'assemblea dei Soci (art. 11 Statuto);
- diritto al rimborso della quota al valore nominale del capitale in caso di recesso (art. 8.5 statuto);
- diritti patrimoniali in caso di scioglimento e liquidazione della società.

Date queste *premesse*, per determinare il concambio, gli organi amministrativi delle ATL hanno ritenuto corretto riferirsi ai valori economici, stimati secondo un metodo patrimoniale semplice, in analogia a quanto operato nell'operazione di fusione che ha dato origine ad ATL Biella Valsesia Vercelli (costituita il 30/12/2019 attraverso l'unione dell'Azienda Turistica Locale del Biellese S.c. a r.l. e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c. a r.l.) e come riscontrato in altre operazioni di fusione di società consortili a responsabilità limitata senza scopo di lucro.

Ciò in quanto l'applicazione di metodi reddituali e finanziari non pare appropriata al caso di specie, data l'assenza di scopo di lucro dell'attività sociale e, quindi, la non coerenza di un'ipotesi di una corrente reddituale che sia realizzata indefinitamente nel tempo.

In via di principio ed in chiave valutativa, potrebbe essere dato un peso alla capacità delle singole ATL di generare risultati operativi positivi, con il limite comunque della prospettiva di un fisiologico pareggio di bilancio, che porterebbe al più a determinare un avviamento negativo in un'ottica di creazione / distruzione di valore, che però non è stata ritenuta indicata per entità che generano valore verso i Soci consorziati in via indiretta attraverso la promozione del turismo nei rispettivi ambiti territoriali.

In tale prospettiva, l'utilità complessiva che i Soci ritraggono in via mediata ed indiretta dalla partecipazione alla Società, conformemente allo scopo consortile, può essere approssimata dall'investimento necessario per acquisire o riprodurre le attività al netto delle passività presenti nello Stato Patrimoniale delle ATL.

Pare, quindi, preferibile utilizzare il metodo patrimoniale per la stima del concambio in quanto maggiormente idoneo a sintetizzare in unità di misura omogenee e secondo criteri di equità i rapporti relativi inerenti i diritti / doveri collegati al capitale sociale.

In assenza di cespiti aventi significative riserve latenti di valore, le consistenze patrimoniali delle due ATL sono state assunte in misura pari al valore del patrimonio netto contabile evidenziato nei bilanci al 31/12/2021 (ricordando che i bilanci sono stati regolarmente assoggettati a revisione legale senza che emergessero rilievi di sorta), aumentato o diminuito degli aumenti o riduzioni di capitale intercorsi tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di oggi.

A tale proposito si è considerato che il capitale sociale della ATL BVV è stato ridotto da Euro 400.000 a Euro 364.922, a seguito del recesso di alcuni Soci e parziale riacquisto delle loro quote da parte di altri Soci, come previsto dalla delibera dell'assemblea dei Soci del 27 dicembre 2021 tenutasi davanti al Notaio Raffaele Lavioso, mentre il capitale sociale della ATL No è stato aumentato secondo quanto deliberato dall'assemblea dei Soci tenutasi davanti al Notaio Emanuele Caroselli del 29 giugno 2021, con termine ultimo per aderire del

15 aprile 2022. Il capitale è risultato aumentato per l'importo di Euro 13.944,42, passando da Euro 100.193,02 ad Euro 114.137,44, con versamento di un sovrapprezzo pari al valore nominale dell'aumento di capitale così come previsto nella citata delibera assembleare.

Ne risultano i rapporti relativi illustrati nella Tavola sotto esposta (importi evidenziati per facilità di lettura in migliaia di Euro pur mantenendosi nei calcoli gli arrotondamenti all'euro).

Valori di patrimonio netto contabile	%	
(€'000)		
PN ATL BVV al 31/12/2021	400	
Riduzione di capitale	-35	
PN post riduzione di capitale	365	52,14%
PN ATL No al 31/12/2021	307	
Aumento di capitale più sovrapprezzo	28	
PN post aumento di capitale	335	47,86%
RH aggregato	700	100,0%

Il capitale sociale della società risultante dalla fusione è stato quantificato in misura pari a Euro 286.337 e sarà assegnato:

-per Euro 149.295 ai Soci di ATL BVV, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL BVV moltiplicato per 0,409115 ed arrotondato all'euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per difetto (eccesso), fino a concorrenza di Euro 149.295 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa;

-per Euro 137.042 ai Soci di ATL No, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL No moltiplicato per 1,200675 ed arrotondato all'euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per difetto (eccesso), fino a concorrenza di Euro 137.042 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa.

Al di là delle note di tipo metodologico in precedenza richiamate, che hanno richiesto l'adattamento al contesto specifico dei metodi di valutazione usualmente applicati ad entità finalizzate alla produzione e distribuzione di utili, non si segnalano particolari difficoltà di valutazione.

8. Il lavoro svolto

Per l'espletamento dell'incarico, la scrivente dà atto di aver svolto attività di verifica riguardo, sia alla documentazione indicata nel paragrafo 4 che precede, sia ai metodi utilizzati dagli ORGANI AMMINISTRATIVI per la determinazione del rapporto di cambio.

Rispetto alla documentazione utilizzata, la scrivente dà atto, in particolare, di aver analizzato il Progetto di fusione e le Relazioni ex art. 2501 quinquies c.c. degli ORGANI AMMINISTRATIVI le Situazioni patrimoniali ex art. 2501 quater c.c. delle società partecipanti alla data del 31 dicembre 2021; Rispetto al metodo di valutazione utilizzato per la determinazione dei rapporti di cambio, lo scrivente dà atto di avere svolto le seguenti principali attività:

- verifica della completezza e della ragionevolezza delle motivazioni per la determinazione del rapporto di cambio;

- analisi critica delle metodologie valutative scelte dagli ORGANI AMMINISTRATIVI economici delle società partecipanti alla fusione.

9. Adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato e la validità delle stime ottenute

L'espressione di un parere sull'adeguatezza della metodologia valutativa utilizzata dagli ORGANI AMMINISTRATIVI e sulla validità dei risultati che derivano dalla sua applicazione è finalizzata all'ottenimento di valori omogenei e raffrontabili per la determinazione del rapporto di cambio e non ,quindi, alla stima di valori assoluti del capitale economico delle società partecipanti alla FUSIONE.

Ne consegue che i valori di capitale economico determinati dal ORGANI AMMINISTRATIVI, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quella sopra indicata.

Nel quadro di analisi sopra delineato, s'illustrano, di seguito, le principali considerazioni svolte sulla scelta del metodo di valutazione per la determinazione del rapporto di cambio sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà nelle circostanze dei caso di specie.

Il metodo utilizzato per la valutazione del capitale economico di società senza scopo di lucro partecipanti ad operazioni straordinarie, è il metodo patrimoniale semplice, che include esclusivamente i valori attuali del patrimonio sociale, senza considerare le circostanze future. Con tale metodo si ritiene di poter equiparare il valore economico delle società al patrimonio netto contabile, al fine di ridurre al minimo la soggettività propria di ogni attività di valutazione in modo da esprimere delle grandezze non arbitrarie.

10. Conclusioni

Sulla base della documentazione esaminata e delle analisi sopra indicate lo scrivente ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c. ritiene che il metodo adottato dagli ORGANI AMMINISTRATIVI sia adeguato in quanto nella circostanza non arbitrario, e che lo stesso sia stato applicato ai fini della determinazione del rapporto di cambio e nella fattispecie congruo ai sensi e per gli effetti dell'art 2501 sexies c.c.

Vercelli, 27 Giugno 2022

IN FEDE
DR. ANDREA CALVI

